

ORDINANZA SINDACALE n° 52 del 28/11/2020

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 08.12.2020 (COMPRESO)**

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

Visti il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020;

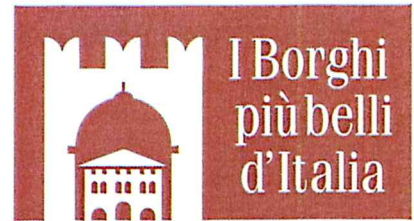
Vista la Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020;



"La Nave di Pietra"

"Città d'arte e di Cultura"

"Agorà della Sapienza Mediterranea"



Richiamate le proprie ordinanze n. 46 del 10/11/2020 e n. 51 del 24.11.2020, con le quali è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sino al 28 novembre 2020;

Ritenuto al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID -19, in via precauzionale, prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al **08 dicembre 2020 (compreso)**;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art 50, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

ORDINA

- 1) Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza **dal 28 novembre e fino al 08 dicembre 2020 (compreso)**, la **CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**, presenti sul territorio di Santa Severina, dell'Istituto Omnicomprensivo - Diodato Borrelli di Santa Severina, salvo successiva e diversa disposizione;
- 2) La sospensione delle attività didattiche in presenza presso gli Istituti Scolastici suddetti è finalizzata a prevenire ogni forma di diffusione del contagio. Diverse disposizioni ufficiali potranno essere impartite esclusivamente dal Dipartimento Prevenzione ASP di Crotone;
- 3) E' consentito il regolare svolgimento delle attività direzionale e di segreteria per la gestione dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina. E' demandato all'Autorità scolastica l'individuazione del personale che potrà accedere ai locali scolastici.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;
- 3) Di inviare la presente ordinanza all'ASP di Crotone, alla Prefettura di Crotone e alla Dirigenza dell'Istituto Omnicomprensivo - Diodato Borrelli di Santa Severina, alla Regione Calabria - Presidenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 novembre 2020



IL SINDACO
Dott. Salvatore Giordano